

- del Territorio e del Mare al protocollo n. 7116/QdV/DI del 5 aprile 2006;
- Visto il verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 5 aprile 2006, approvato con Decreto della Direzione Generale per la Qualità della Vita del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 3287/QdV/DI/B del 26 gennaio 2007 ai sensi dell'articolo 14^{ter} della Legge 7 agosto 1990, n. 241, che ha ritenuto approvabile con prescrizioni il "Progetto definitivo di bonifica dei suoli - CTE Levante", a condizione che la Edison S.p.A. trasmetta un documento progettuale integrativo di recepimento delle prescrizioni fissate dalla Conferenza stessa;
- Visto il "Progetto definitivo di bonifica dei suoli con misure di sicurezza - Centrale Termoelettrica Levante" trasmesso, al fine di ottemperare a quanto richiesto nella Conferenza di Servizi del 5 aprile 2006, dalla Edison S.p.A. con nota del 23 novembre 2006 con protocollo n. FB070/06, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 23917/QdV/DI del 27 novembre 2006;
- Vista la Relazione di validazione delle analisi di caratterizzazione dell'area dello stabilimento Edison S.p.A. di Porto Marghera (VE), trasmessa dall'ARPA Veneto - Dipartimento provinciale di Venezia con nota del 15 marzo 2007 con protocollo n. 35166/07, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 7812/QdV/DI del 20 marzo 2007;
- Vista la nota della Regione del Veneto del 28 marzo 2007 con protocollo n. 177747/57.08, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 9132/QdV/DI del 4 aprile 2007 con la quale si sottolinea che le garanzie finanziarie previste dall'articolo 242, comma 7, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, devono essere prestate alle Province, ai sensi dell'articolo 6 della Legge Regionale 21 gennaio 2000, n. 3 che ha trasferito alle Province le funzioni regionali in materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati;
- Visto il parere tecnico sul "Progetto definitivo di bonifica dei suoli - CTE Levante" trasmesso dalla Provincia di Venezia con nota del 20 aprile 2007 con protocollo n. 31272/07, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 10369/QdV/DI del 24 aprile 2007;
- Visto il verbale della riunione del 23 aprile 2007 della Segreteria tecnica dell'Accordo di Programma per la Chimica di Porto Marghera, trasmesso dalla Regione del Veneto con nota del 25 ottobre 2007 con protocollo n. 598186, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 28806/QdV/DI del 6 novembre 2007;
- Visto il documento "CTE Levante. Risposta alle osservazioni della Conferenza di Servizi istruttoria del 23 aprile 2007", trasmesso dalla Edison S.p.A. con nota del 30 maggio 2007 con protocollo n. FB037/07, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del

- Territorio e del Mare al protocollo n. 14853/QdV/DI del 6 giugno 2007;
- Visto il verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 10 ottobre 2007, approvato con Decreto della Direzione Generale per la Qualità della Vita del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 4254/QdV/DI/B del 10 dicembre 2007 ai sensi dell'articolo 14^{ter} della Legge 7 agosto 1990, n. 241, che ha ritenuto approvabile con prescrizioni il "Progetto definitivo di bonifica dei suoli con misure di sicurezza – Centrale Termoelettrica Levante", a condizione che la Edison S.p.A. trasmetta un documento progettuale integrativo di recepimento delle prescrizioni fissate dalla Conferenza stessa;
- Vista la Relazione relativa alle verifiche analitiche conseguenti alle attività di validazione nell'ambito della caratterizzazione dell'area dello stabilimento Edison S.p.A. di Porto Marghera (VE), trasmessa dall'ARPA Veneto - Dipartimento provinciale di Venezia con nota del 27 dicembre 2007 con protocollo n. 166013/07, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 50/QdV/DI del 2 gennaio 2008;
- Visto il "Documento integrativo al Progetto definitivo di bonifica in risposta alle prescrizioni contenute nel verbale della CdS decisoria del 10/10/2007", trasmesso dalla Edison S.p.A. con nota del 15 febbraio 2008 con protocollo n. FB013/08, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 4304/QdV/DI del 21 febbraio 2008;
- Visto il verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 16 aprile 2008, approvato con Decreto della Direzione Generale per la Qualità della Vita del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 4505/QdV/DI/B del 23 aprile 2008 ai sensi dell'articolo 14^{ter} della Legge 7 agosto 1990, n. 241, che ha ritenuto approvabile con prescrizioni il "Documento integrativo al Progetto definitivo di bonifica in risposta alle prescrizioni contenute nel verbale della CdS decisoria del 10/10/2007", a condizione che la Edison S.p.A. trasmetta un documento progettuale integrativo di recepimento delle prescrizioni fissate dalla Conferenza stessa;
- Visto il documento integrativo "CTE Levante e CTE Azotati. Risposta alle osservazioni contenute nel verbale della CdS decisoria del 16 aprile 2008", trasmesso dalla Edison S.p.A. con nota del 29 maggio 2008 con protocollo n. FB043/08, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 12669/QdV/DI del 5 giugno 2008;
- Visto il verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 27 febbraio 2009, approvato con Decreto della Direzione Generale per la Qualità della Vita del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 8105/QdV/DI/B del 2 marzo 2009 ai sensi dell'articolo 14^{ter} della Legge 7 agosto 1990, n. 241, che ha ritenuto approvabile con prescrizioni il documento "CTE Levante e CTE Azotati. Risposta alle osservazioni contenute nel verbale della CdS decisoria del 16 aprile 2008 sul Progetto definitivo di bonifica dei suoli (Centrale Levante) e

sul Progetto Definitivo di Bonifica dei suoli (Centrale Azotati)”, a condizione che la Edison S.p.A. trasmetta un documento progettuale integrativo di recepimento delle prescrizioni fissate dalla Conferenza stessa;

- Visto il documento “Risposta alla CdS decisoria del 27 febbraio 2009 sul Progetto definitivo di bonifica Suoli/Acque con misure di messa in sicurezza - Centrali Levante e Azotati, Stazioni I, III, IV, Fusina e Malcontenta”, trasmesso dalla Edison S.p.A. con nota del 15 luglio 2009 con protocollo n. FB075/09, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 15244/QdV/DI del 17 luglio 2009;
- Visto il parere tecnico dell’ARPA Veneto – Dipartimento Provinciale di Venezia sul “Progetto definitivo di bonifica dei suoli – CTE Levante” trasmesso con nota del 30 giugno 2011 con protocollo n. 76805, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 21771/TRI/DI del 6 luglio 2011;
- Visto il documento “CTE Marghera Levante. Risposte alle osservazioni formulate dall’ARPAV il 30/06/2011 trasmesse dal MATTM con nota al prot. 35578/TRI/DI del 23/11/11”, trasmesso dalla Edison S.p.A. con nota del 15 novembre 2011 con protocollo n. PU2068, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 35578/TRI/DI del 23 novembre 2011;
- Visto il documento “Risposte alla comunicazione MATTM prot. 23446/TRI/DI del 10/08/12 in merito a CTE Levante, Stazione III, Stazione IV ed Ex deposito Fusina”, trasmesso dalla Edison S.p.A. con nota del 17 ottobre 2012 con protocollo n. 1862, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 29604 del 23 ottobre 2012;
- Visto il verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 15 novembre 2012, approvato con Decreto della Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 4004/TRI/DI/B del 27 dicembre 2012 ai sensi dell’articolo 14^{ter} della Legge 7 agosto 1990, n. 241, che ha ritenuto approvabile con prescrizioni il “Progetto definitivo di bonifica dei suoli – CTE Levante”, così come integrato dalla richiamata documentazione con le modifiche/integrazioni apportate dal 2006 al 2012;
- Visto il parere tecnico sul documento “Risposte alla comunicazione MATTM prot. 23446/TRI/DI del 10/08/12 in merito a CTE Levante, Stazione III, Stazione IV ed Ex deposito Fusina” trasmesso dall’ISPRA con nota del 7 dicembre 2012 con protocollo n. 46779, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 46853/TRI del 10 dicembre 2012;
- Visto il documento “CTE Levante – Progetto definitivo di bonifica dei suoli con misure di sicurezza. Revisione comprendente le integrazioni/precisazioni comunicate dal novembre 2006 all’ottobre 2012”, trasmesso dalla Edison S.p.A. con nota del 10 aprile 2013 con protocollo n. PU-819, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della

- Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 30006/TRI del 16 aprile 2013;
- Vista la nota trasmessa dalla Edison S.p.A. in data 21 novembre 2013 con protocollo n. PU-2158, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 57839/TRI del 9 dicembre 2013, nella quale si forniscono ulteriori chiarimenti in merito al documento "CTE Levante – Progetto definitivo di bonifica dei suoli con misure di sicurezza. Revisione comprendente le integrazioni/precisazioni comunicate dal novembre 2006 all'ottobre 2012";
- Considerato che gli Uffici della Direzione per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dopo aver esaminato il documento "CTE Levante – Progetto definitivo di bonifica dei suoli con misure di sicurezza. Revisione comprendente le integrazioni/precisazioni comunicate dal Novembre 2006 all'ottobre 2012", hanno verificato che detto progetto è conforme a quello esaminato e dichiarato approvabile dalla Conferenza di servizi decisoria del 15 novembre 2012 e comprende tutte le modifiche/integrazioni apportate dal 2006 al 2012;
- Visto il parere positivo del Ministero dello Sviluppo Economico reso con nota del 28 ottobre 2014 con protocollo n. 189167, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 28470/TRI del 30 ottobre 2014;
- Considerato che nel corso della Conferenza di Servizi decisoria del 15 novembre 2012 il rappresentante della Regione del Veneto ha dichiarato che gli interventi previsti nel "Progetto definitivo di bonifica dei suoli della Centrale Termoelettrica Levante" non necessitano di procedura di Valutazione di Impatto Ambientale;
- Considerato che l'Ufficio di controllo di legittimità sugli atti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare della Corte dei Conti ha comunicato, con propria nota del 25 giugno 2014, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 17467/TRI del 26 giugno 2014, che i decreti ministeriali di approvazione dei progetti di bonifica ex l'articolo 252 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 non rientrano tra le tipologie di atti soggetti al controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'articolo 3 della Legge 14 gennaio 1994, n. 20;

DECRETA

ART. 1

1. È approvato il "Progetto definitivo di bonifica dei suoli della Centrale Termoelettrica Levante" riportato nel documento "CTE Levante Progetto definitivo di bonifica dei suoli con misure di sicurezza. Revisione comprendente le integrazioni/precisazioni comunicate dal novembre 2006 all'ottobre 2012". trasmesso dalla Edison S.p.A. con nota del 10 aprile 2013 con protocollo n. PU-819.

così come integrato dalla nota trasmessa in data 21 novembre 2013 con protocollo n. PU-2158, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. il modulo di prima applicazione dovrà anche servire per definire le modalità di distribuzione dell'ossidante nella zona contaminata ai fini dell'ottimizzazione delle prestazioni del processo e della minimizzazione dei rischi sanitari e ambientali. Nel caso in cui la tecnologia non dia i risultati previsti, deve essere presentata un'ideale variante al progetto di bonifica;
2. i controlli relativi alle attività sperimentali saranno condotti da ISPRA congiuntamente ad ARPA Veneto secondo le modalità di cui al Protocollo "Modalità di presentazione delle proposte inerenti le attività sperimentali di bonifica dei siti contaminati", previsto dall'articolo 5, comma 21, dell'Accordo di Programma per la bonifica e la riqualificazione ambientale del Sito di Interesse Nazionale di Venezia – Porto Marghera e aree limitrofe, sottoscritto il 16 aprile 2012;
3. in conformità a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera f), dell'Accordo di Programma per la bonifica e la riqualificazione ambientale del Sito di Interesse Nazionale di Venezia – Porto Marghera e aree limitrofe, sottoscritto il 16 aprile 2012, si richiede di limitare i monitoraggi dell'aria *indoor/outdoor* alla verifica di eventuali effettive emissioni connesse alla presenza di sostanze volatili nelle matrici ambientali oggetto di bonifica, da accertare, ove possibile, attraverso l'esecuzione di misure di *soil gas*. In ogni caso, si richiede che le modalità di esecuzione delle misure in aria *outdoor/indoor* vengano condivise con ARPA Veneto e con l'Autorità sanitaria locale;
4. in merito all'esigenza di definire fasce di rispetto a garanzia della possibile necessità di allargare le aree d'intervento basate sui poligoni di Thiessen, si potrà in alternativa procedere a un'integrazione della caratterizzazione onde meglio definire gli areali dell'intervento stesso;
5. in merito all'esecuzione del sottofondo, delle modalità di esecuzione delle saldature e dei sistemi per tendere sia il telo in HDPE sia i teli in rafia di PP per la copertura, devono essere garantite le condizioni di sicurezza per i pesi utilizzati per l'ancoraggio e che le operazioni di movimentazione minimizzino la dispersione di polveri e sostanze volatili. Qualora vi siano acque di dilavamento, esse andranno captate e smaltite come rifiuto liquido;
6. è necessario trasmettere all'ARPA Veneto ed alla Provincia, dopo il *test* pilota, il dimensionamento finale degli impianti asserviti al progetto di bonifica ed i dettagli tecnici relativi;
7. relativamente alle modalità di copertura delle aree di scotico, in presenza di rischio da inalazione, è necessario un monitoraggio dei composti volatili in aria, da concordare con l'autorità sanitaria locale, alla quale saranno trasmessi i risultati per le valutazioni di competenza;
8. a valle dell'applicazione delle tecnologie proposte, è necessario elaborare un'analisi di rischio tenendo conto dei reali valori di concentrazione residua;
9. è necessario, prima di iniziare gli interventi di bonifica, comunicare all'ARPA Veneto ed alla Provincia i nominativi degli impianti di destinazione dei rifiuti;
10. il piano di monitoraggio previsto dal progetto di bonifica dovrà essere eventualmente modificato, in base all'andamento della bonifica medesima, previa comunicazione agli Enti;

11. il campionamento e le analisi dei campioni prelevati dalle pareti e dal fondo dello scavo devono essere effettuati secondo le modalità descritte nel parere condiviso APAT/ISS/ARPA Veneto del 7 novembre 2006, acquisito dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 22267/QdV/DI dell'8 novembre 2006. Il campionamento deve avvenire in presenza di tecnici degli Enti locali di controllo competenti e sui campioni prelevati devono essere ricercati tutti gli analiti previsti dal Piano di Caratterizzazione approvato qualora fosse accertata la presenza nell'area di rifiuti e/o di terreni di riporto.
2. Resta salvo l'obbligo della Edison S.p.A. di acquisire dalle Amministrazioni competenti le autorizzazioni per le opere, gli interventi e le attività i cui elaborati progettuali non sono stati portati all'esame delle Amministrazioni medesime nell'istruttoria del procedimento di approvazione del Progetto di cui al comma 1, con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti, alle emissioni in atmosfera ed agli scarichi idrici.
3. Gli elaborati progettuali relativi al Progetto di cui al comma 1 saranno conservati presso l'Archivio della Direzione per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, unitamente al verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 15 novembre 2012.
4. Il Progetto di cui al comma 1 dovrà essere realizzato nel rispetto dei criteri e delle modalità previste.
5. La corretta esecuzione ed il completamento del Progetto di cui al comma 1 sono attestati dalla Provincia di Venezia mediante apposita certificazione sulla base di una relazione tecnica predisposta dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 248, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

ART. 2

1. I lavori previsti nel Progetto di cui all'articolo 1 dovranno iniziare entro e non oltre quattro mesi dalla data di notifica del presente Decreto e dovranno rispettare i tempi previsti nel cronoprogramma presente nel Progetto.

ART. 3

1. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori ed impreviste contaminazioni diverse da quelle accertate in fase di caratterizzazione, la Edison S.p.A., al fine di consentire la verifica della necessità di una variante del Progetto di cui all'articolo 1, comma 1, ne dovrà dare comunicazione alla Direzione per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con proprie valutazioni tecniche in merito all'efficacia degli interventi previsti nel Progetto ad abbattere la nuova contaminazione rilevata.
2. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori ed imprevisti volumi di rifiuti o di terreno da trattare rispetto a quelli previsti nel progetto di cui all'articolo 1, comma 1, tali da comportare una variazione delle dimensioni e/o delle condizioni di esercizio degli impianti asserviti alla bonifica previsti nel progetto, dovrà essere predisposta dalla Edison S.p.A. un'apposita variante, da sottoporre alla procedura prevista dall'articolo 252 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

ART. 4

1. A garanzia della corretta esecuzione e del completamento degli interventi come previsti nel Progetto di cui all'articolo 1. dovrà essere presentata una fidejussione a cura della Edison S.p.A. a favore della Provincia di Venezia, per una somma pari al 10% dell'importo dell'intervento stimato nel Progetto in euro 1.008.000,00 (un milione ed ottomila euro).

Roma, li

IL DIRETTORE GENERALE

Avv. Maurizio Pernice

